

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 489/RE DEL 21 LUGLIO 2023

Pratica n. 1142/RE del 21/07/2023

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------|-----------------|
| STRUTTURA PROPONENTE | | Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali | | |
| CODICE CRAM | DG.008 | Ob.Funz.: | CIG: --- | CUP: --- |

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Risoluzione rapporto di lavoro Direttore Generale facente funzioni per collocamento a riposo - Pagamento indennità sostitutiva dei giorni di congedo maturati e non fruiti. |
|----------------|---|

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

| | | | | | | | |
|--|-----|--|---|---|--|------|-------------------------|
| ESTENSORE (nome e cognome) | | RESPONSABILE P.O. (Roberto Polegri) | | DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Patrizia Bergo) | | | |
| | | | | | | | |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome) | | | | | | | |
| CONTROLLO FISCALE | | | | | | | |
| ISTRUTTORE | | | | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE | | | |
| | | | | | | | |
| CONTROLLO CONTABILE | | | | | | | |
| A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE | | | | A CURA DEL A.C.B. | | | |
| ANNO FINANZIARIO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO | ANNO | N. | DATA | COD. DEBITORE CREDITORE |
| | | | | | | | |
| ISTRUTTORE (nome e cognome) | | | P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa) | | DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani) | | |
| | | | | | | | |

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 489/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 21/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 489/RE DEL 21 LUGLIO 2023**

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro Direttore Generale facente funzioni per collocamento a riposo - Pagamento indennità sostitutiva dei giorni di congedo maturati e non fruiti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 Giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facente funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che in data 18 Luglio 2022, a seguito delle dimissioni dell'ex Direttore Generale di ARSIAL, giusta deliberazione del C.d.A. 18 luglio 2022, n. 73/RE, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza dell'incarico dirigenziale a tempo indeterminato dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, formale incarico a svolgere l'incarico di Direttore Generale facente funzioni dell'Agenzia ARSIAL, con decorrenza dallo stesso 18 luglio 2022 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale continuando, altresì, a svolgere ad interim sia l'incarico di dirigente dell'Area Legale, ed anche, ex novo ad interim, l'incarico di dirigente dell'Area Promozione e Comunicazione;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale 18 Luglio 2022, n. 582/RE, è stata concessa alla medesima, al fine di ricoprire l'incarico di Direttore Generale facente funzioni, un periodo di aspettativa non retribuita come dirigente, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 18 luglio 2022 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'Agenzia tenendo conto, altresì, della previsione di altra normativa, nella fattispecie riferente alla cessazione dal servizio per pensionamento, che si determinerà alla data del 31.07.2023;

DATO ATTO, pertanto, che l'attuale Direttore Generale facente funzioni dell'Agenzia Arsial, cesserà dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza con decorrenza 01 agosto 2023;

EVIDENZIATO che alla data del 18 Luglio 2022 la medesima aveva maturato un cospicuo numero di giorni di ferie come dirigente, ma che essendo stata collocata in aspettativa da quella data per ricoprire l'incarico di Direttore f.f., i predetti giorni di ferie sono stati congelati con possibilità di renderli fruibili solo alla cessazione del medesimo incarico direttoriale, con la nomina del nuovo Direttore generale, incarico che, alla data di pensionamento dell'Avv. Maria Raffaella Bellantone non potrà essere compiuto essendo in corso le procedure per l'individuazione del nuovo Direttore Generale dell'Agenzia;

DATO ATTO che le predette ferie maturate come dirigente non possono ritenersi più fruibili, e pertanto sono da considerarsi rinunciata dalla medesima Avv. Bellantone giusta nota prot. 1595 del 13 giugno 2023;

CONSIDERATO invece, che dalla data del 18 luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023 l'Avv. Bellantone ha maturato, come Direttore Generale f.f., n. 31 giorni di ferie di cui fruiti, ad oggi, n. 12 giorni e che pertanto, alla data di cessazione del servizio per pensionamento, sono stati calcolati complessivamente n. 19 giorni di ferie da fruire;

DATO ATTO che con la nota sopracitata il Direttore Generale f.f. nel richiedere la concessione delle ferie maturate al Vertice dell'Agenzia motiva dettagliatamente le ragioni che hanno impedito alla stessa di fruire dei congedi;

CONSIDERATO che con nota prot. 1724 del 22 giugno 2023 il Vertice dell'Agenzia comunicava al Direttore Generale il diniego a poter fruire delle ferie maturate per le motivazioni ivi addotte;

CONSIDERATO che tale circostanza rientra certamente tra i casi di deroga al divieto della monetizzazione delle ferie, limitatamente alle giornate di ferie maturate e non godute nell'ambito dell'anno di cessazione;

VERIFICATO che l'avv. Bellantone, per tutte le ragioni sopra evidenziate, ha maturato ma non usufruito per ragioni di servizio, alla data di cessazione, di n. 19 giorni di ferie relative all'anno 2023;

RICHIAMATO, preliminarmente, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 che stabilisce l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, prevedendo che tali giornate «...non danno luogo..... alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» e configurando, pertanto, un divieto di carattere generale;

CONSIDERATO che, con circolare n. 40033 del 8 ottobre 2012, la Funzione Pubblica ha precisato che nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato D.L. n. 95/2012

non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente;

CONSIDERATO che, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, un'applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

RICHIAMATA la sentenza n. 15652 del 14 giugno 2018 con la quale la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione", ha affermato *«che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore»*;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza n. 29113 del 6/10/2022 con la quale la Cassazione afferma che, al termine del rapporto, il pubblico dirigente ha sempre diritto a vedersi riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, eccezion fatta per il caso in cui il datore provi di averlo formalmente invitato a godere delle relative giornate;

CONSIDERATO che al riguardo ne consegue che il dirigente che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva;

DATO ATTO che secondo i Giudici di legittimità, quindi, in ossequio alla posizione assunta dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, detto diritto non può essere in alcun modo violato, essendo a tal fine ininfluenza la circostanza che il dirigente pubblico ha il potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie;

RICHIAMATO l'articolo 16 del CCNL dirigenti Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 che al comma 13 stabilisce che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2;

DATO ATTO che, in tale ipotesi, spetta, quindi, l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, ciò in quanto il lavoratore al termine del rapporto non è più nella possibilità di godere delle ferie maturate;

DATO ATTO che il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui ai CCNL nazionali vigenti;

ATTESO che sulla base della retribuzione giornaliera utile per la determinazione del compenso sostitutivo del numero dei giorni di ferie non godute, maturate nell'anno di cessazione pari a 19 giorni, il predetto compenso ammonta ad € 7.565,62, oltre oneri riflessi, come da conteggio effettuato dall'Ufficio personale;

RITENUTO, pertanto, legittimo liquidare e pagare all' Avv. Maria Raffaella Bellantone la somma complessiva di € 7.565,62 oltre oneri riflessi, a titolo di compenso sostitutivo per le giornate di ferie maturate nell'anno 2023 e non godute;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 responsabile unico del procedimento è la Dirigente dell'Area Dott.ssa Patrizia Bergo;

SU PROPOSTA e istruttoria della Dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

1. Di liquidare all'Avv. Maria Raffaella Bellantone collocata in quiescenza con decorrenza dal prossimo 01 agosto 2023 nella veste di Direttore Generale f.f. dell'Agenzia Arisial, a titolo di compenso sostitutivo per n. 19 giornate di ferie maturate nell'anno 2023 e non godute, la somma di € 7.565,62 come da conteggio effettuato dall'Ufficio personale, a valere sulle risorse del capitolo 1.01.01.01.006, oltre ai relativi oneri dovuti a carico dell'Ente sul detto compenso con le risorse contenute sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2023;

2. Di dare atto che qualora, per qualsiasi ragione dalla data del presente provvedimento, venissero fruiti eventuali giorni di congedo si provvederà al relativo recupero in occasione di futuri emolumenti da corrispondere all'Avv. Maria Raffaella Bellantone;

3. Di trasmettere al settore trattamento economico il presente provvedimento al fine di procedere all'inserimento della somma dovuta nelle competenze stipendiali del corrente mese di luglio 2023 a chiusura della posizione dell'Avv. Maria Raffaella Bellantone presso ARSIAL.

La presente determinazione, non essendo soggetta a controlli esterni, ai sensi della L.R. n. 2 del 10 gennaio 1995 e ss.mm.ii., viene dichiarata immediatamente esecutiva.

| Soggetto a pubblicazione | | | | Tabelle | | | Pubblicazione documento | |
|--------------------------|------|----|----|------------|------------|---------|-------------------------|----|
| Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si | No |
| D.lgs. n. 33/2013 | 23 | | | | X | | X | |